CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 6 codice privacy (Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica)

Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 26 febbraio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Partizione	Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/allegato-a-1-codice-di-deontologia-attivita-giornalistica-art-6-essenzialita-dell-informazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it